

crazia; non passò già nelle mani del doge, ma in quelle bensì della nobiltà. Non potevano i dogi « fare scolpire o dipingere il loro stemma gentilizio, la loro immagine o il loro nome in alcun luogo suddito fuori del palazzo ducale in Venezia (1). » Del quale divieto sembra che fosse lo scopo il far intendere a chicchessia, non consistere già nella persona dei dogi l'essenza del veneto principato, ma nell'intero corpo della repubblica. Vieppiù ancora gelosa era la vista di quest'altra correzione, che il doge mai non desse notizia, come facevasi per l'addietro, della sua elezione a qual si fosse potentato o sovrano, tranne il romano pontefice, il re di Sicilia e qualche altra corte italiana, a cui, coll'assenso per altro del maggior consiglio, poteva darne l'avviso (2). Perchè con questa proibizione tendevasi a distaccare affatto da qualunque corrispondenza con principati stranieri il capo di una repubblica libera, com'era la veneziana. Ed il medesimo spirito aveva anche l'altra legge dei correttori ducali, la quale vietò ai dogi il contrar matrimonio con donne di principati stranieri; perchè da quest'uso aveva sofferto la repubblica, nei secoli addietro, non lievi nè pochi discapiti (3).

Quanto all'ingerenza dei dogi nelle giudicature, sì criminali come civili, era comandato come regola fissa (4), che il doge non avesse mai ad essere giudice solo, nè di diritto nè di fatto, sopra qual si fosse controversia nella capitale o nello stato, tanto in affari di pubblica, quanto di privata ragione. Ed era prescritto inoltre, chi i dogi dovessero giurare di non mai adoperarsi in veruna guisa ad ottenere nel sovrano governo, sì economico che politico, ingerenza maggiore di quella, che loro concede la legge; anzi dovessero opporsi a chiunque tentasse di farla loro conseguire. Non basta: ne dovessero persino denunziare al consiglio minore qualunque tentativo ne fosse stato intrapreso (5).

(1) Ved. il Tentori, *Stor. Ven.* lib. I, cap. VIII, num. V.

(2) Lib. cit., cap. XXII.

(3) Lib. cit., cap. XLIX.

(4) Lib. cit., cap. LI.

(5) Lib. cit., cap. LIII.